



Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto da **Andrea Marchelli**, c.f. MRCNDR74E11L750M, nato a Vercelli l'11 maggio 1974 e residente in Novi Ligure (AL), Via Paolo Giacometti n. 65, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83L09D024X), con Studio in Roma, Via Dandolo 19/a (tel. 06.93563374, fax 06.93569981, p.e.c. *federico.dinelli@pec.it*)

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.e.c. *comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it*

e nei confronti di

Francesco Costelli, nato a Torino il 31 ottobre 1974 e residente a Ciriè, Via Fassero n. 1/a, c.f. CSTFNC74R31L219E

Simona Morandini, nata l'11 marzo 1975 e residente in Casalecchio di Reno (BO), Via della Resistenza n. 1 - Lettera 04 - interno 8

per l'annullamento parziale

previa concessione di misure cautelari

dell'atto prot. 5284/2024, recante «*Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami)*», a firma del Direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024 (**allegato n. 1**)

della graduatoria di merito del concorso, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 71,61, con conseguente sua collocazione alla posizione n. 282 (**allegato n. 2**)

della scheda di valutazione dei titoli del dott. Marchelli, sia nella versione risultante dalla correzione del 14 giugno 2016, sia nella versione risultante dalla rivalutazione effettuata dalla Commissione nominata per l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 6237 e 6238 del 2023 (**allegato n. 3**)

dell'implicito rigetto dell'istanza di autotutela presentata dal dott. Marchelli con nota del 13 settembre 2023 (**allegato n. 4**), come risultante dal verbale n. 5 del 9 novembre 2023 (**allegato n. 5**), in cui la Commissione ha valutato i suoi titoli, e dal verbale n. 6 del 27 novembre 2023 (**allegato n. 6**), in cui la Commissione ha stabilito di non dover provvedere alla valutazione delle istanze di riesame in autotutela trasmesse dall'Ufficio

ove occorrer possa, dell'art. 3, comma 7, del bando di concorso (**allegato n. 7**), nonché del provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, ove interpretato nel senso di precludere alla Commissione l'esame delle istanze di autotutela pervenute (**allegato n. 8**)

* * * * *

Fatto

Il dott. Marchelli, già dipendente dell'Amministrazione finanziaria dal 20 settembre 1999, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall'Agenzia delle Entrate nel 2010.

Nel presentare la propria candidatura (**allegato n. 9**), il dott. Marchelli ha autocertificato nella domanda e nel *curriculum vitae* il possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore (classe A019). Tuttavia, poiché l'art. 3, comma 7, del bando prevede(va) che *«I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in*

quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C)», l'odierno ricorrente - non essendo materialmente in possesso del documento comprovante la predetta abilitazione - ne ha fatto richiesta all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano con raccomandata n. 14351667549-5 del 4 dicembre 2010 (allegato n. 10) e, dopo averlo acquisito, lo ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate con raccomandata A/R n. 14256999087-6 del 14 gennaio 2011 (allegato n. 11), affinché lo aggiungesse alla propria domanda di partecipazione al concorso.

Il concorso in questione, come ben noto a codesto Tribunale, ha dato luogo ad un delicato contenzioso, in quanto il bando è stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, lamentando l'illegittimità delle clausole che prevedevano quali titoli valutabili gli eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione.

Il ricorso di Dirpubblica è stato accolto con la sentenza di codesto Tar, Sez. II, n. 7636 del 2011, con conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro questa sentenza, ma, con la sentenza n. 4641 del 2015, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito, rispetto al concorso in esame, che l'art. 7 del bando, relativo alla "valutazione dei titoli", è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i «*titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici*», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del citato art. 24 del regolamento di amministrazione; mentre l'art. 8 («*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*») è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude) i predetti

incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti dalla valutazione del «*percorso formativo e professionale*» (esposto dal candidato), ai fini dell'accertamento delle «*competenze acquisite*», del «*possesso delle capacità manageriali*», «*mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*».

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell'8 gennaio 2016.

La Commissione esaminatrice, come risulta dal verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 (**allegato n. 12**), si è riunita per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando. Nel dichiarare di agire «*in ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV*», la Commissione ha individuato i titoli valutabili nell'ambito delle categorie previste dal bando, stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuno di essi, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

L'art. 7 del bando ha previsto, in particolare, che «*La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. // 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: // a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; // b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; // c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; // d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti; // e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche*

*attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti;
// f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti».*

Per quanto qui interessa, la Commissione aveva stabilito di attribuire **0,5 punti** per le «*abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)*» conseguite in «*materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate*».

In data 30 giugno 2021 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso (**allegato n. 13**), che vedeva il dott. Marchelli in 245esima posizione, con il punteggio di 71,61. Tale punteggio coincideva con quello della prova orale, essendogli stati attribuiti **zero** punti per i titoli.

Non potendo ottenere, con uno 0,5 in più, un significativo miglioramento della propria collocazione in graduatoria (sarebbe passato, in particolare, dalla posizione 245 alla posizione 236), il dott. Marchelli ha ritenuto, allora, di non poter proporre ricorso.

La graduatoria è stata invece impugnata da altri candidati, che, avendo riportato un punteggio relativamente alto nei titoli, hanno lamentato l'eccessiva svalutazione di questa componente valutativa, in violazione del bando.

I ricorsi sono stati accolti con quattro sentenze di codesto Tar (nn. 14856, 14858, 14859 del 2022, e n. 57 del 2023), due delle quali sono state confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6237 e 6238 del 2023 (per le altre due sentenze pende ancora il giudizio d'appello).

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che «*la commissione ha fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da **appiattare in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli** in base al bando di concorso e dunque da **alterare l'equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale**, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività*».

Subito dopo le sentenze del Tar, il dott. Marchelli ha indirizzato all’Agenzia un’istanza di autotutela, finalizzata ad ottenere che, in sede di rivalutazione dei titoli, la Commissione tenesse conto dell’abilitazione illegittimamente pretermessa (**allegato n. 14**).

In data 7 settembre 2023, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione, affinché effettuasse una «**nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico** per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023» (**allegato n. 15**).

Immediatamente dopo la pubblicazione della nomina, il dott. Marchelli ha reiterato l’istanza di autotutela mediante email inviata dalla sua casella istituzionale (**allegato n. 16**).

In data 11 gennaio 2024, è stata pubblicata la nuova graduatoria del concorso.

Il dott. Marchelli ha mantenuto lo stesso punteggio della prima graduatoria, ma ha visto significativamente **peggiorata** la propria posizione, che non è più quella di 245esimo, ma quella di **282esimo**.

Nel riscontrare l’istanza di accesso agli atti del ricorrente, l’Agenzia delle Entrate gli ha fornito i verbali nn. 5 e 6. Da quest’ultimo emerge che la Commissione ha ritenuto estraneo al proprio mandato l’esame delle istanze di autotutela pervenute dai candidati.

La Commissione si è limitata, invero, a moltiplicare gli originari punteggi attribuiti per i sotto-criteri per un coefficiente pari a 8,5, senza rivalutare i titoli dei candidati e senza prendere in considerazione le istanze di autotutela pervenute (**allegato n. 17**).

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i seguenti motivi.

Diritto

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 7 DEL BANDO. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.P.R. N. 445 DEL 2000. OMESSA VALUTAZIONE DEL TITOLO RELATIVO ALLA ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (CLASSE A019). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come si è visto sopra, le modalità di presentazione delle domande sono disciplinate dall'art. 3 del bando concorsuale. I commi 6 e 7 prevedono, in particolare, che:

«6. Alla domanda devono essere allegati:

a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;

b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7;

c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco; d) copia fotostatica di un documento d'identità.

*7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. **L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum.** Le pubblicazioni e i lavori devono essere prodotti in originale, se prodotti in fotocopia essi devono essere accompagnati da una nota con la quale l'aspirante dichiara, sotto*

la propria responsabilità, la paternità dell'opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovrà autodichiarare quali parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui».

Il dott. Marchelli, come si è detto in fatto, non essendo in possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, del documento comprovante l'abilitazione per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore (classe A019), ha avuto cura di allegare alla domanda medesima un'apposita autocertificazione (**allegato n. 18**). Egli ha allegato altresì la richiesta di rilascio del documento in parola presentata all'Ufficio scolastico provinciale. Una volta ricevuto il documento, il dott. Marchelli lo ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate, ad integrazione della propria domanda di partecipazione al concorso.

L'abilitazione, inoltre, è stata indicata dal ricorrente nell'apposito "elenco titoli" (**allegato n. 19**), allegato B alla domanda, redatta anch'essa con le formalità proprie della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché nel *curriculum*, contenente anch'esso, in calce, la dichiarazione di consapevolezza delle responsabilità penali conseguenti al mendacio (**allegato n. 20**).

Questo comportamento del ricorrente, improntato alla **massima diligenza**, non è tuttavia bastato a far sì che la Commissione valutasse il titolo in questione.

Si riscontra, in ciò, una **palese violazione del bando** e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione a fattispecie analoghe.

Si inizi col dire che, sebbene il comma 7 dell'art. 3 del bando prevedesse che i candidati avrebbero dovuto produrre i titoli in originale, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, **nessuna previsione del bando sanzionava in termini di non valutabilità l'omessa produzione dei predetti documenti.**

Anzi, lo stesso art. 3, comma 7, prevedeva tale sanzione con **esclusivo** riferimento alla diversa fattispecie della **mancanza della firma** in calce alla «*espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci*», da inserire nel *curriculum* (contenente l'indicazione dei titoli di studio, professionali e di carriera).

Se ne desume che la Commissione avrebbe comunque dovuto valutare i titoli dichiarati dai candidati, a condizione che la dichiarazione fosse assistita da un'esplicita affermazione di consapevolezza in ordine all'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

È proprio quanto ha fatto il dott. Marchelli, che non solo ha prodotto una apposita autocertificazione per l'abilitazione all'insegnamento, ma ha inviato l'originale del documento, di cui non era in possesso al momento della domanda, il mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande, così comprovando definitivamente il titolo autocertificato.

Appare manifestamente irragionevole, oltre che lesivo dei principi della buona fede e della correttezza, che la Commissione abbia ritenuto comunque di ignorare l'abilitazione del ricorrente, asserendo "semplicemente" che «*Per il n. 2 [trattasi, appunto, dell'abilitazione indicata nell'elenco titoli] **non risulta allegata documentazione***».

La giurisprudenza di codesto Tar, nel pronunciarsi su una fattispecie identica alla presente, relativa al medesimo concorso, ha già riconosciuto l'illegittimità di

questo *modus operandi* dell’Agenzia delle Entrate. Il riferimento è alla sentenza della Sez. II-Ter, n. 8594 del 2023, nella quale si legge quanto testualmente segue:

«Come si evince dalla documentazione in atti, i titoli [...] non sono stati valutati perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì dichiarati nel c.v..»

[Il ricorrente] ha al riguardo lamentato la violazione delle previsioni della lex specialis e del d.P.R. 445/2000, posto che la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l’impossibilità di valutazione del titolo, ferma altresì la doverosità del soccorso istruttorio.

Il motivo è fondato e va accolto, alla luce delle specifiche previsioni del Bando e della documentazione in atti.

Va invero rilevato che - contrariamente a quanto dedotto dalla Resistente e a prescindere, comunque, da un’evidente, e già dirimente, carenza di motivazione dell’operato della Commissione sotto questo specifico profilo (posto che una motivazione quale quella fornita in giudizio non era evincibile dai criteri fissati, né dalla lex specialis) - il Bando della selezione testualmente precisava che anche quanto dichiarato nel curriculum vitae era oggetto di valutazione.

Infatti, l’art. 3 sulla presentazione della domanda, dopo aver stabilito, al punto 1, che la domanda doveva essere redatta su carta semplice ed in originale, secondo lo schema allegato al Bando, ai punti 6 e 7 dettava la disciplina degli allegati alla domanda, rilevante per la questione esaminata.

Nello specifico, al punto 6 (richiamato dalla difesa dell’Amministrazione) era indicato che “6. Alla domanda devono essere allegati: a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto; b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all’art. 7; c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell’elenco; d) copia fotostatica di un documento

d'identità"; al successivo punto 7, invece, era specificato, per ciò che qui interessa, quanto segue: "7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. (...)".

Risulta, pertanto, proprio dalle espresse previsioni della lex specialis, che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione (tant'è che la mancata sottoscrizione dello stesso, come visto, era sanzionata con la mancata valutazione).

D'altro canto, ragionando diversamente, sfuggirebbe la ratio della stessa allegazione del cv da parte dei candidati, peraltro da datarsi e sottoscrivere con le formalità indicate, con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

Ritiene quindi il Collegio che la lettura del Bando fornita dall'Amministrazione, secondo cui - in sostanza - soltanto i titoli inseriti in apposito elenco e presentati in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 potevano essere oggetto di valutazione sia, innanzitutto, distonica rispetto alle previsioni testuali del Bando.

Occorre poi svolgere ulteriori riflessioni con riguardo alla dedotta mancata allegazione del titolo da parte del ricorrente e alla circostanza, evidenziata dalla Resistente, che la Commissione non avrebbe potuto discostarsi dalle previsioni del Bando, cui l'Amministrazione, in sostanza, si era auto-vincolata.

Sul punto, in disparte quanto già osservato, che nella vicenda specifica è comunque risolutivo, è opportuno in primo luogo evidenziare che alcuna

disposizione del Bando imponeva la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione.

Il Bando, infatti, ha testualmente disposto la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per le due specifiche ipotesi concernenti: a) la già ricordata mancata sottoscrizione del cv (“L’omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum”, art. 3, punto 7, terzo periodo, che peraltro conferma - come detto - che quanto dichiarato nel cv doveva essere oggetto di valutazione); nonché b) il regime delle pubblicazioni, per cui è stato comprensibilmente stabilito (vista la necessità di procedere ad una valutazione anche contenutistica della pubblicazione) che “Le pubblicazioni e i lavori devono essere prodotti in originale, se prodotti in fotocopia essi devono essere accompagnati da una nota con la quale l’aspirante dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. La sottoscrizione dell’autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata”.

Chiarito quanto sopra, per il resto il Bando ha disciplinato la produzione dei titoli con il rinvio al regime delle autocertificazioni di cui al DPR 445/2000, prevedendo, come visto (art. 3, punto 6, lettera a), l’allegazione di un curriculum vitae “in duplice copia, datato e sottoscritto”, nonché della “copia fotostatica di un documento di identità” (punto 6, lettera d) e stabilendo, altresì (punto 7, secondo periodo), “Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l’aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto.

L’omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum.”.

Correlativamente, l’art. 11, comma 5, nel disciplinare l’assunzione in servizio dei candidati risultati vincitori, specificava che “L’Agenzia effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.”.

In altre parole, quindi, il sistema della lex specialis, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” (ivi incluse quelle relative ai titoli e quelle comprese nel curriculum vitae) richiamava espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni.

Pertanto, sebbene tra i vari allegati alla domanda di partecipazione fosse anche prevista la produzione dei titoli vantati in originale o in copia dichiarata conforme, da un lato la relativa previsione non era assistita dalla sanzione della mancata valutazione (mentre il Bando, come sopra rilevato, dove la ha ritenuta necessaria la ha specificata) e, dall’altro lato, in ogni caso, una simile previsione ove interpretata come prospettato dall’Amministrazione sarebbe stata in contrasto - secondo la più recente e accorta giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere - con la normativa in materia (anche nel senso che ne avrebbe vanificato gli effetti di semplificazione perseguiti; cfr. Tar Lazio sentenza n. 227/2022; Consiglio di Stato sentenza n. 2091/2020).

Ciò pure considerando che ormai da tempo la giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali per la regolarizzazione (non la integrazione) delle domande, come sarebbe stato nella specie, poiché il titolo era già stato chiaramente e puntualmente dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, ciò che è indiscusso.

Si trattava, pertanto, in ipotesi, di un mero errore di forma nella presentazione della domanda, ferma la completezza delle dichiarazioni rese dal candidato sul titolo posseduto; il che comporta che l'Amministrazione ben avrebbe potuto richiederne la copia senza ledere la par condicio (bensì, semmai, tutelandola), in sostanza anticipando le già previste verifiche ai sensi del DPR 445/2000), visto che, come spiegato, il Bando non prevedeva affatto la mancata valutazione delle dichiarazioni rese nel cv in caso di mancata allegazione delle relative certificazioni e che nel format dell'elenco titoli le abilitazioni professionali erano peraltro assenti (in materia di soccorso istruttorio nei pubblici concorsi, si vedano, tra le molteplici, le sentenze Tar Lombardia-Milano n. 778/2022, Tar Salerno n. 36/2022, Consiglio di Stato n. 2226/2021).

In conclusione, considerato che nella fattispecie è pacifico tra parti che il ricorrente abbia conseguito le abilitazioni di cui si discute e che le abbia altresì dichiarate nel curriculum vitae, datato e sottoscritto, il Collegio ritiene che la decisione della Commissione di non valutare i titoli per il solo fatto di non essere stati allegati sia viziata; restano naturalmente impregiudicati gli esiti della attività valutativa da svolgersi».

È dunque evidente che la Commissione avrebbe dovuto valutare la abilitazione all'insegnamento dichiarata e autocertificata dal dott. Marchelli.

Non sarebbe stato neppure necessario, nel suo caso, fare ricorso al soccorso istruttorio (comunque doveroso), dal momento che egli si era preoccupato di far pervenire all'Agenzia, già nel mese di gennaio del 2011, l'attestazione rilasciatagli dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

Il riconoscimento di questo titolo - non potendosi evidentemente dubitare della sua attinenza alle attività istituzionali dell'Agenzia - varrebbe al dott. Marchelli un punteggio aggiuntivo pari a 4,25 punti. La sua posizione, pertanto,

migliorerebbe di oltre 50 posizioni, perché, con il punteggio finale di (71,61 + 4,25 ⇒) 75,86, egli si classificherebbe 231esimo.

Questo miglioramento gli darebbe concrete *chance* di essere assunto come dirigente in conseguenza di uno o più scorrimenti della graduatoria, visto che l'Agenzia sta già ipotizzando uno scorrimento di 39 posizioni.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000

Per mero tuziorismo, si impugna il bando laddove interpretato nel senso di richiedere la produzione in originale o in copia conforme dei titoli come condizione essenziale per la loro valutabilità.

Una simile previsione, infatti, si porrebbe in contrasto con la normativa in materia di autocertificazioni, e segnatamente con l'art. 18 della l. n. 241 del 1990 e con gli artt. 46 ss. del d.P.R. n. 445 del 2000.

È quanto si evince da una recente, illuminata, giurisprudenza di codesto Tar, secondo la quale *«Come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente l'art. 9 del bando impugnato è illegittimo nella parte in cui prevede che i titoli devono essere allegati alla domanda per renderne possibile la valutazione, sicché quelli non allegati non sono presi in considerazione. // **Tale previsione è infatti in contrasto con la normativa sulle autocertificazioni di cui all'art. 18 della l. 241/1990 e al D.P.R. n. 445/2000**, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e l'utenza, non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso. // La ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte, verrebbe infatti svilita nel caso in cui si consentisse all'amministrazione di richiedere, a pena di esclusione, l'allegazione di titoli già in possesso. // Non sussistono peraltro delle esigenze di celerità che possano giustificare un onere di allegazione immediata dei*

titoli, potendo i controlli essere sempre effettuati in un momento successivo a quello della proposizione della domanda» (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227).

Non vi sono ragioni per non fare applicazione del medesimo principio anche nel caso in esame, con la conseguenza per cui l'annullamento del bando *in parte qua* darebbe al ricorrente la possibilità di far valere il titolo autocertificato, ma non allegato materialmente alla domanda.

3. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il presente ricorso si sarebbe potuto evitare se solo la Commissione nominata per la rivalutazione dei titoli dei candidati non avesse ritenuto arbitrariamente, ed erroneamente, che esulasse dal proprio mandato valutare le istanze di autotutela presentate dai candidati.

Nel verbale n. 6 della Commissione si legge che

La Commissione prende atto anzitutto dell'invio, da parte dell'Ufficio Selezione del personale, in data 21 novembre 2023 di n. 45 istanze di revisione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ad essa indirizzate, meglio indicate nella nota prot. n. 408016 del 21 novembre 2023 (all. 1).

Al riguardo la Commissione rilevato che l'ambito del suo mandato, come esteso giusta provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, contempla unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive nel predetto provvedimento indicate, dichiara di non dover provvedere in merito alle istanze pervenute.

Questa affermazione non è condivisibile per **tre ordini di ragioni**.

La prima ragione è che dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023 non si evince affatto che il mandato della Commissione contemplasse unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive ivi indicate. Certamente il provvedimento del Direttore comunica all'Agenzia che vi sono state sei sentenze, alle quali occorre dare

esecuzione. Ma non si vede per quale ragione l'invito a dare doverosamente esecuzione a sei sentenze definitive debba essere letto come un implicito divieto di esaminare eventuali istanze di autotutela.

La seconda ragione, strettamente correlata alla prima, risiede nella circostanza per cui, se l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione le 45 istanze di autotutela pervenute, lo ha fatto, evidentemente, perché la Commissione le valutasse. Altrimenti, non le avrebbe neppure trasmesse. La Commissione avrebbe dovuto quindi interpretare il proprio mandato anche alla luce di questo dato. E, in caso di dubbio, avrebbe potuto/dovuto interpellare il Direttore, per avere un chiarimento al riguardo.

La terza ragione ha a che fare con il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a cominciare da quelli del buon andamento e dell'imparzialità. Trattandosi di rivalutare i titoli di tutti i candidati per dare vita ad una nuova graduatoria, la Commissione e l'Agenzia avrebbero dovuto porsi il problema di scongiurare il rischio di ulteriore contenzioso, ponendo rimedio non solo agli errori già accertati definitivamente dal giudice amministrativo su ricorso di alcuni concorrenti, ma anche a quelli – spesso del tutto analoghi – commessi in relazione ad altri candidati.

Si trattava, d'altra parte, di 45 istanze di autotutela, facilmente esaminabili nel contesto di un'attività valutativa protrattasi per cinque mesi, ad auspicata conclusione di una procedura concorsuale durata 13 anni.

È noto che la giurisprudenza ha individuato ipotesi di doverosità dell'autotutela, che ricorrono quando sussistono specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14 maggio 2010, n. 3024; Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Sez. VI, 9 gennaio 2020 n. 183). È stata valorizzata, in questo senso, l'incidenza che può avere un **elemento sopravvenuto**, che appare in grado di condizionare quantomeno la rivalutazione

della precedente determinazione sfavorevole (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 12 giugno 2023, n. 1345).

Nel caso di specie, l'elemento sopravvenuto è senz'altro rappresentato dall'annullamento dell'intera graduatoria e dalla necessità di riformularla previa attribuzione di nuovi "pesi" agli originari criteri di valutazione dei titoli.

In un simile contesto, omettere di prendere in considerazione le istanze di autotutela presentate dai candidati equivale a rifiutare in modo aprioristico la soluzione più idonea ad assicurare la parità di trattamento fra i candidati medesimi. Penalizzando coloro i quali, come il ricorrente, non nutrivano un apprezzabile interesse ad impugnare la prima graduatoria, ma avevano comunque subito un'ingiusta valutazione dei loro titoli.

Così facendo, la Commissione ha finito per applicare ai candidati trattamenti insensatamente differenziati: ad alcuni sono stati riconosciuti i titoli autocertificati (è il caso del dott. Salvatore Di Natali); ad altri, come il ricorrente, no.

È il buon senso, prima ancora del diritto, ad opporsi a questa situazione.

* * * *

Istanza di misure cautelari

L'Agenzia delle Entrate ha manifestato l'intenzione di scorrere la graduatoria (**allegato n. 21**), anche perché non riuscirà a colmare le gravi carenze di organico con il concorso per il reclutamento di 150 dirigenti bandito nel 2019. Tale concorso, infatti, ha visto l'ammissione alle prove orali di appena 46 candidati.

Il probabile scorrimento rende urgente la definizione del giudizio, in modo che il dott. Marchelli possa beneficiarne.

In sede cautelare, potrà essere ordinata all'Agenzia una rivalutazione della posizione del ricorrente, in modo che egli possa essere inserito con riserva nella posizione che gli sarebbe spettata, se non vi fossero stati gli errori denunciati in questa sede.



* * * *

Per questi motivi

si chiede all'adito Tar di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di voler annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.

Roma, 8 marzo 2024

Prof. Avv. Federico Dinelli